

STATUTO

ATLANTIC 12 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO CORSO VERCELLI 141/A

Numero REA: TO - 1186834

Codice fiscale: 11091730017

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACCOLTA NUMERO 18041

STATUTO

"ATLANTIC 12 - Società Cooperativa Sociale ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 numero 301 una società cooperativa sociale con la denominazione "ATLANTIC 12 - Società Cooperativa Sociale ONLUS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Ivrea (TO).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della cooperativa decorre fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381 lettera b) La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La cooperativa opera nei seguenti settori:

- commercio generico di prodotti sia del settore alimentare che non alimentare, sia al dettaglio che all'ingrosso ed in tutte le forme previste dalle vigenti leggi in materia, con espressa previsione di operare con l'estero, import-export e sviluppo di nuovi potenziali mercati e clienti esteri;
- l'esercizio, l'organizzazione, la gestione e la logistica delle spedizioni e dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, sia nazionali che internazionali, anche per conto di terzi, sia essi privati, ditte, società o enti pubblici, comprese le loro movimentazioni, il carico e lo scarico;
- la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, industriali, assimilabili, speciali pericolosi e non, nocivi e radioattivi, liquidi, solidi e semisolidi;
- la gestione per conto terzi di impianti termici ed ecologici;
- l'attività di pulizia di immobili abitativi, civili in genere, commerciali, industriali, nonché di impianti industriali;
- l'attività di disinfestazione di ambienti, derattizzazione, deblattizzazione;
- attività di assemblaggio, controllo qualità e collaudo componenti, semilavorati e prodotti finiti nell'ambito della meccanica, dell'automazione e dell'industria in genere;
- attività di facchinaggio;
- giardinaggio e manutenzione aree verdi;
- preparazione pasti, gestione mense, self-service e similari.

Potrà inoltre svolgere le seguenti attività

- il supporto alla creazione ed allo sviluppo delle imprese, l'assistenza organizzativa e lo svolgimento di attività di coordinamento tecnico, industriale, commerciale e finanziario nonché servizi e consulenza aziendale, informatica e telematica di qualsiasi tipo a favore di persone fisiche e giuridiche, italiane od estere, operanti nei settori suddetti compresa la consulenza per il miglioramento della qualità dei processi produttivi e dei prodotti attraverso la messa in opera delle opportune forme di assistenza all'impianto di sistemi di gestione della qualità;
- eseguire valutazioni e selezioni delle risorse umane ed organizzare la formazione di base

Mosono Teresa Maria

per la promozione e lo sviluppo aziendale e la formazione avanzata su nuove tecnologie e nuovi metodi volti all'apprendimento ed all'utilizzo di tecniche e sistemi attinenti tutti i campi compresi nel presente oggetto sociale con specifico riferimento per gli strumenti informatici, telematici ed elettronici e gli strumenti della comunicazione orale e visiva;

- promuovere e partecipare, singolarmente o congiuntamente con ditte, società ed enti esterni, a programmi e progetti di ricerca formazione, trasferimento tecnologico o comunque attinenti agli scopi di cui sopra; l'informazione scientifica e tecnologica ed i loro trasferimenti.

Nonché:

- l'acquisto e la cessione di brevetti, concessioni, procedimenti tecnici e know how, nonché l'acquisizione e la concessione di licenza degli stessi, nonché dei marchi;
- assumere e concedere rappresentanze, depositi ed agenzie, operare in franchising;
- l'esecuzione di lavori in ogni campo dell'edilizia, il tutto sia in proprio che per conto di terzi, dello Stato e degli Enti pubblici in genere;
- l'acquisto, la vendita, la gestione, la locazione e l'amministrazione di terreni, diritti su aree e beni immobili di qualsiasi natura, consistenza, ubicazione e destinazione nonché la compravendita d'aziende o di rami aziendali;
- l'assunzione e la concessione d'appalti per le opere predette;

Tutte le attività suddette potranno essere svolte - sia in Italia che all'estero anche per conto di terzi, siano essi privati, ditte od enti pubblici, previa richiesta delle prescritte autorizzazioni ove necessarie.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 6 – NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a 20 (venti).

ARTICOLO 7 - CATEGORIE DI SOCI

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

- Soci in prova: sono soci operatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci..

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale e qualifica professionale (se la richiesta è fatta da società, ente o persona giuridica la domanda deve indicare la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale, sede ed attività che forma l'oggetto);

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, fissati dalla legge;

c) l'impegno al versamento necessario per la liberazione della quota sottoscritta, nonché dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dai soci su proposta dell'Organo amministrativo;

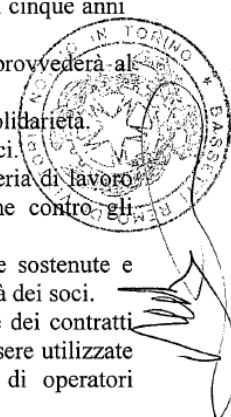
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa (dei quali deve aver preso preventiva visione) ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, 2° comma, c.c. e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

L'ammissione o il mancato accoglimento della domanda di ammissione sono in ogni caso



Mrs Teresa Marie

disciplinati dall'articolo 2528 c.c..

L'organo amministrativo, nella relazione di bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - AZIONI

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima

maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 10 VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate, soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

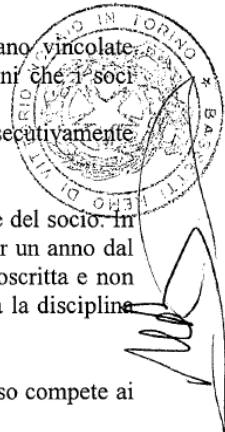
Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13 ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3. nel caso indicato all'articolo 2531;
- 4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;

Mrs. Teresa Maria



Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

ART. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione dell'azione secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15 LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 17 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme :

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento .

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

18.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge .

18.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri relativamente all'emissione delle azioni, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti ;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa ;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime ;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile ;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci ;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci ;
- 9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- 10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- 11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- 12) autorizza gli atti di amministrazione;
- 13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

18.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

18.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

19.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 37.2.

19.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori .

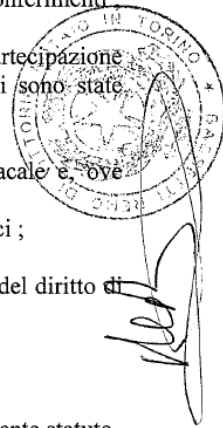
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

19.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società.

19.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno (...) giorni

Mrs. o. Terese Marie



prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 20 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) e, in questo caso, l'avviso di convocazione dovrà precisare i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento audio-video. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 21 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

21.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 22 - DELEGHE

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 23 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano. Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 24 - MAGGIORANZE

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per le decisioni inerenti modifiche del presente statuto e per le delibere relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti spettanti ai soci, l'assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

ARTICOLO 25 - ORGANO AMMINISTRATIVO -CONSIGLIO DI GESTIONE

25.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

25.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

25.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 2 (due) altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa.

25.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

25.5 Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

ARTICOLO 26 - POTERI E COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

26.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il compimento dei seguenti atti è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:

a) acquisto o cessione di ramo d'azienda;

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- g) l'ammissione di nuovi soci;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

ARTICOLO 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

27.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

27.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

28.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

28.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

28.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i



Andrea Teresa Merie

sindaci effettivi in carica (se nominati).

28.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

28.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

28.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

28.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

ARTICOLO 29 - ORGANI DELEGATI

29.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

29.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

29.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

29.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

29.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

29.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 30 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

30.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

30.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

30.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ARTICOLO 31 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

ARTICOLO 32 - COMPENSI

32.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

32.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

32.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

32.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 33 - NOMINA E REQUISITI

33.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

33.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale.

33.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

33.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

33.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 34 - FUNZIONI E POTERI

34.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

34.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c..

34.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

34.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

34.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

34.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

34.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

34.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

35.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o

Mario Terese Meris



a una società di revisione.

35.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

35.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

35.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

35.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 36 - ELEMENTI COSTITUTIVI

36.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37.5 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

33.3 Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 37 - BILANCIO DI ESERCIZIO

37.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

37.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

37.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

37.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

37.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 36.1.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38 - SCIoglimento ANTICIPATO

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

ARTICOLO 39 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dallo Statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 40 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 41 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 42- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Museo Terese More

